

Fw:Fwd: [2653] Disabili in condominio: leggi e diritti

Da "info" info@ihrogno.it

A

Cc

Data Wed, 21 Feb 2024 14:19:19 +0100

Oggetto Fw:Fwd: [2653] Disabili in condominio: leggi e diritti



n. 2653

Disabili in condominio: leggi e diritti

Mi-Lorenteggio del 07/12/2023

MILANO. La costituzione italiana, all'articolo 2, garantisce a ogni persona i diritti inviolabili dell'uomo e obbliga alla solidarietà politica, economica e sociale. Tra i diritti dell'uomo c'è anche l'accessibilità agli edifici da parte delle persone con disabilità e sono diverse le norme che accorrono in loro tutela, stabilendo precisi diritti in diversi contesti.

Se un disabile vive in condominio può avere diversi diritti, da far rispettare in sede di assemblea condominiale o come singolo cittadino. I livelli di tutela sono principalmente quattro. Nello specifico:

- diritto all'eliminazione di barriere architettoniche;
- diritti di realizzare interventi volti a migliorare l'accesso all'abitazione;
- diritto all'installazione di un ascensore;
- diritto ad avere il parcheggio per l'auto più vicino al portone.

Vediamo nel dettaglio come funzionano.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Il problema delle barriere architettoniche in Italia è molto discusso perché gli edifici del nostro paese hanno un'età media molto elevata e non tutti sono dotati di sistemi di trasporto ai piani, rampe e altre modalità di accesso facilitato alle strutture, sia in ambito pubblico sia in ambito privato. Di recente l'Europa ha richiamato l'Italia sul ritardo nell'adeguamento degli edifici pubblici alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e ha intimato sanzioni se non si procede come previsto dalle normative stabilite in sede di comunità europea. In condominio la persona con disabilità ha il diritto di chiedere all'amministratore di condominio di convocare un'assemblea per deliberare lavori volti all'abbattimento delle barriere architettoniche. Se entro 30 giorni l'amministratore

non provvede entro 30 giorni può essere rimosso dall'incarico dopo segnalazione da parte del disabile stesso. Una volta convocata l'assemblea condominiale, per far partire i lavori è necessario il consenso da parte della maggioranza, secondo quanto stabilito dall'articolo 1120 del Codice Civile.

Interventi per migliorare l'accesso all'abitazione

Se l'assemblea condominiale non raggiunge il quorum e quindi non può deliberare l'esecuzione dei lavori, il disabile potrà far installare a proprie spese impianti removibili per la mobilità e provvedere all'allargamento delle porte e degli ingressi ove necessario. Per iniziare gli interventi è necessaria solo una comunicazione all'amministratore di condominio.

Installazione dell'ascensore

Se il condominio in cui risiede la persona con disabilità non è dotato di ascensore, il soggetto ha il diritto di chiedere l'installazione di un impianto di elevazione. L'ascensore può essere interno, senza preoccuparsi dell'ingombro nella zona delle scale, o esterno, senza violare il decoro architettonico. Prima della realizzazione, è fondamentale fare dei rilievi per capire se vengono rispettate le dimensioni minime degli ascensori da interno per l'accesso ai disabili che devono permettere l'ingresso agevole di una sedia a rotelle e di un qualsiasi ausilio per la mobilità, nonché essere dotati di una serie di funzioni di sicurezza.

Posto auto vicino al portone

Per il principio di solidarietà sociale, l'assemblea condominiale ha il potere e il dovere di assegnare alle persone con disabilità il parcheggio più comodo e vicino al portone d'ingresso. A confermare questo diritto basta la delibera dell'assemblea. Su questo diritto non ci sono leggi specifiche a riguardo, ma una serie di pronunce della giurisprudenza che fanno appello ai diritti dell'uomo e al diritto alla salute, inteso anche come protezione da situazioni discriminanti che dipendono da situazioni personali invalidanti, tutelato dall'articolo 32 della costituzione. (L. M.)